



PARTE SPECIALE “M”
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ART 24 TER D.LGS. N. 231/01

Art 10 L. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato

ART 24 TER D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 416	Associazione per delinquere
	ART 416 BIS	Associazioni di tipo mafiose, anche straniere
	ART 416 TER	Scambio elettorale politico-mafioso
	ART 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
CODICE DI PROCEDURA PENALE	ART 407, CO. 2, LETT. A), N. 5	Delitti in materia di armi
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	ART 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 43/1973	ART. 291 QUATER	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

QUADRO NORMATIVO

L'art 24 *ter* del D.lgs. n. 231/01 così recita:

“... *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3...”*

M.1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

➤ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (416 C.P.):

“... *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.



Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma ...”.

L'oggetto giuridico è il pericolo per l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con il vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

Trattasi di reato permanente (l'attività illecita perdura fino allo scioglimento dell'associazione) e di pericolo. Elemento materiale: L'associazione ai fini della norma, non richiede un'organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose ma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche solo rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira.

Il reato sussiste anche nell'ipotesi in cui il vincolo non abbia carattere di stabilità o si concretizzi con soggetti già in stato di detenzione, purchè essi siano in grado di condizionare o coadiuvare l'organizzazione nella programmazione del piano criminoso

Integra la suddetta fattispecie di reato anche qualsiasi forma di aiuto/contributo prestato in favore dell'associazione: a titolo esemplificativo l'agevolazione nell'ottenimento di un immobile, nell'aggiudicazione di una gara o di una fornitura, etc.).

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con il fine di commettere delitti.

➤ ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERE (ART 416 BIS C.P.)

“...Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso...”.



PARTE SPECIALE M – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(ART 24 TER D.LGS 231/01)

- L'articolo in questione è stato così modificato dall'articolo 5 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 (*"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*), che ha previsto un inasprimento delle pene per il reato *de quo*.

Tale figura speciale di associazione per delinquere, è stata introdotta dalla L. 646/82.

Elemento materiale: Gli elementi del delitto *de quo* sono:

- l'esistenza di un vincolo associativo tra tre o più persone;
- lo scopo dell'associazione, che oltre a commettere più delitti, può essere quello di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti nonché quello di realizzare ingiusti profitti per sé o per altri;
- l'avvalersi, da parte degli associati, della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Secondo dottrina e giurisprudenza occorre, dunque, che l'associazione basi la propria forza operativa sull'intimidazione e sulla paura esercitata nei confronti degli estranei ma anche degli stessi associati; "forza" che è il risultato di un'antica consuetudine di violenza.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico, consistendo nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento dei fini sopra esposti.

I processi sensibili possono essere, a titolo esemplificativo, quelli attinenti la gestione di rapporti commerciali, di intermediazione o distribuzione con associazioni delle quali si presume il vincolo associativo e la finalità criminale, anche se non si ha la certezza tanto del vincolo quanto dello scopo illecito.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso può configurarsi qualora la Società assuma un soggetto direttamente o indirettamente collegato ad un'organizzazione criminosa allo scopo di ottenere vantaggi dalle attività illecite poste in essere dall'organizzazione.

Il reato *de quo* può configurarsi qualora un esponente della Società consapevolmente eroghi somme di denaro per prestazioni inesistenti ad un'impresa affiliata ad un'associazione di tipo mafioso allo scopo di agevolare l'attività di tale associazione ed eroghi alla stessa somme superiori al corrispettivo dell'appalto.

➤ SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART 416 TER C.P.):

"...Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma..."

Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 306/92.

➤ SEQUESTRO DI PERSONE A SCOPO DI ESTORSIONE (ART 630 C.P.):

"...Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni



non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo...

Il reato in questione è una forma speciale sia del reato di sequestro che del reato di estorsione: l'elemento oggettivo dell'art 630 c.p., infatti, è identico a quello del sequestro di persona caratterizzato, come elemento ulteriore, dal fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato.

Elemento materiale: Qualunque condotta idonea a privare taluno della libertà personale (da intendere come libertà di locomozione e movimento), finalizzata al conseguimento di un profitto, indipendentemente dall'affettiva acquisizione del prezzo del riscatto.

Secondo giurisprudenza maggioritaria, integra il delitto in questione qualunque condotta realizzata mediante minaccia, violenza, inganno o abuso d'autorità tale da limitare la possibilità di movimento o di scelta circa la fissazione della dimora o delle attività da svolgersi, in danno di qualsiasi soggetto, anche nell'ipotesi di soggetti che già subiscono limitazioni della propria libertà (malati, detenuti, incapaci, etc.), realizzata con lo scopo di estorcere denaro o altre utilità alla vittima o a terzi.

Il 4° comma dell'art 630 c.p. prevede un'ipotesi speciale di pentimento operoso: con il sequestro, infatti, il reato è già perfezionato ma per una scelta politico-criminale il legislatore, al fine di limitare ulteriori danni ai soggetti sequestrati, rinuncia ad applicare le pene più gravi previste per il reato già commesso, applicando quelle minori previste per il semplice sequestro di persona.

Elemento soggettivo: Nel delitto in questione il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un profitto ingiusto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato.

➤ **ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE – ART 74 D.P.R. N. 309/1990:**

“...Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dell'art 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti...

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Elemento materiale: Semplice partecipazione ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti, anche in assenza di distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni, purchè vi sia un minimo di organizzazione, anche rudimentale, che serva ad attuare un programma criminoso.



REATI TRANSAZIONALI, PREVISTI ANCHE DALLE SUDETTE NORME:

- **Art 10 L. 146/2006: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato”;**
- **Art 291 quater DPR 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **Art 12 D.lgs. n. 286/98.**

M.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività aziendali più sensibili sono individuate nella gestione dei rapporti con le altre società partner, con i trasportatori, con i produttori di carta, i fornitori e gli appaltatori, in relazione alle attività tipiche della società (intermediazione, importazione ed esportazione di carta da macero, cellulosa, etc, sia in Italia che all'estero).

M.3. 3.1 MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI

A seguito della specifica analisi dei rischi 23, si è giunti a delineare una mappa dei **PROCESSI SENSIBILI**, maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

PRO 3: LOGISTICA:

- 3a. Identificazione del trasportatore e redazione del contratto di trasporto
- 3b. Organizzazione e gestione delle movimentazioni
- 3c. Effettua ordini di acquisto e vendita
- 3d. Emissione delle bolle (DDT)
- 3e. Gestione delle non conformità sui materiali
- 3f. Gestione operazioni di sdoganamento merci - Rapporti con Spedizionieri Doganali

M.4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per prevenire la commissione dei reati-presupposto sopra elencati, si rinvia ai principi contenuti nel **Codice Etico** adottato dalla società, che tutti i dipendenti e collaboratori di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL devono osservare.

Si richiamano, inoltre, le “Regole di condotta.”, contenute anche nei seguenti documenti:

- Procedure aziendali;
- Protocolli allegati al MOG.

Si descrivono le regole di comportamento che tutto il personale della Società (soggetti “apicali” e “sottoposti”), nonché i terzi collaboratori (a seguito della sottoscrizione delle c.d. “*clausole 231*”), devono osservare - ed i comportamenti da evitare - per limitare il rischio di commissione dei reati previsti dall’art 24 *ter* del Decreto.

COMPORTEMENTI DA EVITARE:

- Attivazione di rapporti commerciali significativi con soggetti non precedentemente qualificati;
- Attivazione di rapporti commerciali con soggetti (enti e persone fisiche che li rappresentano) in capo ai quali esistono condanne o carichi pendenti per reati di tipo associativo;
- Attivazione di rapporti commerciali frequenti e ricorrenti con soggetti privi di requisiti richiesti in relazione alle caratteristiche della fornitura o del servizio, in presenza di più fornitori in grado di offrire analoghe condizioni e livelli qualitativi;
- Attivazione di rapporti commerciali con soggetti per i quali la valutazione dei seguenti “**indicatori di rischio**” abbia dato esito positivo:
 - a) Sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia;



PARTE SPECIALE M – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
(ART 24 TER D.LGS 231/01)

- b) Applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, in particolare, quelli di partecipazione o concorso esterno nei reati associativi;
- c) Applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.lgs. 231/01, reati di associazione a delinquere e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) Assenza di rapporti con aziende di credito;
- e) Intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione;
- f) Mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, dei certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- g) Mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

- Nel processo relativo alla “gestione degli incarichi professionali”:

SI CONSIGLIA DI:

- gestire l'assegnazione di incarichi professionali nell'ambito delle procedure di acquisto, prevenendo una chiara esplicitazione delle esigenze da parte del committente; la verifica dei requisiti professionali e dell'iscrizione agli albi se previste, ove possibile, una rotazione dei professionisti assegnatari;
- per gli incarichi fiduciari o particolarmente delicati, effettuare adeguate verifiche di professionalità ed onorabilità, richiedendo ai professionisti, *mutatis mutandis*, le dichiarazioni richieste dalla normativa antimafia;
- formalizzare criteri per le valutazioni di congruità dei compensi (es: tetti per tipologie di prestazioni);
- garantire la massima trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, anche mediante pubblicazione, ferme restando effettive esigenze di riservatezza, sul sito aziendale;
- prevedere clausole di risoluzione del contratto (“clausole 231”) nel caso in cui emergano, nel corso del rapporto, comportamenti illegali o non conformi al codice etico o alle procedure aziendali della società o vengano meno i requisiti di professionalità sui quali si è fondata l'assegnazione dell'incarico.

COMPORAMENTI DA EVITARE:

- assegnazione di incarichi professionali senza adeguate motivazioni;
- assegnazione di incarichi a soggetti per i quali la valutazione degli indicatori di rischio sopra esposti non abbia dato esito positivo.

Come ulteriore presidio si richiama anche la **Certificazione antimafia - “WHITE LIST” - delle Prefetture.**

La L. 06/11/2012, n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*”), all'art. 1, commi da 52 a 57 ha disposto l'istituzione presso le Prefetture - Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei formatori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio. In attuazione dell'art. 1, comma 56, della L. 190/2012, è stato adottato il D.P.C.M. 18/04/2013, che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ogni Prefettura dell'elenco e le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel medesimo elenco. Successivamente, l'art. 29 del D.L. 90/2014 è intervenuto apportando modifiche alla L. 190/2012 nella parte in cui disciplina le cosiddette “*white list*” (art. 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose. In particolare è stata prevista l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari. Per queste imprese, l'iscrizione alla *white list* - originariamente facoltativa e ora obbligatoria - assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia, che va comunque acquisita indipendentemente dalle soglie



stabilite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Leg.vo 159/2011. Alla luce di tali modifiche è stato emanato il D.P.C.M. 24/11/2016 con lo scopo di aggiornare le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco in commento contenute nel su indicato D.P.C.M. 18/04/2013.

Le **white list** sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ai quali possono registrarsi le imprese che lavorano nei settori considerati più ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. Tali elenchi hanno lo scopo di rendere più **efficaci i controlli antimafia** nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa. Relativamente alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, le P.A., gli enti e le aziende vigilati dallo Stato e le società o le imprese comunque controllate dallo Stato, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali, hanno l'obbligo di acquisire, indipendentemente dalle soglie di cui al Codice Antimafia, l'informazione e la comunicazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'apposito elenco (istituito presso ogni Prefettura) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti in detti settori.

Ai sensi dell'**art. 1, comma 53, della L. 190/2012** sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Dette attività possono essere aggiornate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

M.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

- Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori/Apicali, sottoposti, consulenti, fornitori, appaltatori, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nella presente parte speciale, nelle procedure aziendali, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL.

- Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali il D.Lgs. n. 231/01 prevede specifici **flussi informativi** a carico di tutti i Destinatari del Modello, come meglio specificato nella Procedura "Flussi Informativi", allegata al Modello, a cui si rinvia.